
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Sentenza passata in giudicato: efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale

La sentenza passata in giudicato può avere la efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa.

Massime rilevanti:

In linea teorica è ammessa, sia in dottrina, che in giurisprudenza, la possibilità che il giudicato - oltre agli effetti diretti, sanciti dall'art. 2909 c.c. - secondo cui "l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa", possa produrre anche - a determinate condizioni- effetti riflessi; si ritiene possibile, cioè, che alcuni effetti specifici si producano anche al di fuori dei limiti indicati dalla citata norma, in ipotesi, cioè, in cui il giudicato si sia formato tra soggetti in tutto o in parte diversi. Occorre, tuttavia, esattamente delimitare i presupposti e le condizioni perché detto effetto possa prodursi, dovendosi tener conto che l'efficacia di un giudicato nell'ambito di un diverso giudizio tra soggetti differenti (almeno in parte), potrebbe collidere con i principi costituzionali di rispetto del contraddittorio e, in genere, del diritto di difesa (...). L'efficacia riflessa del giudicato non si estende ai terzi che siano titolari, non già di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, ma di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico oggetto del giudicato stesso, non potendosi confondere i collegamenti che pur possono presentarsi tra i vari giudizi e tra gli accertamenti oggetto di essi, e il rapporto di pregiudizialità giuridica. È, infatti, soltanto il collegamento di pregiudizialità - dipendenza in senso giuridico che legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti eventualmente estranei al relativo giudizio; ma detta categoria giuridica è riscontrabile, per opinione unanime anche della dottrina, solo allorché un rapporto giuridico (pregiudiziale o condizionante) rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico (condizionato, dipendente), sicché ogni qual volta non possa riscontrarsi una tale coincidenza (sia pure parziale), ma emergano solo nessi di fatto o logici tra i due rapporti dedotti in giudizio, non vi sono i presupposti perché si determini detta efficacia riflessa (Cass. civ. s.u. 12 marzo 2008, n. 6523).

Tribunale di Palermo, sezione quinta, sentenza del 17.2.2016, n. 983

...omissis...

X, socia cccccc legali.

Ha al riguardo allegato che non vi era alcuna prova della sussistenza del credito della società nei suoi confronti, richiamando la sentenza nr. 2122/2011 resa dal Tribunale del Lavoro di Palermo tra le medesime parti passata in giudicato, nella quale il Giudice, nell'accogliere l'opposizione della società al decreto ingiuntivo emesso su istanza della X per la somma di € 55.824,27 per retribuzioni da giugno 2002 a giugno 2005 e relativo TFR, aveva rigettato la domanda riconvenzionale spiegata dalla società convenuta diretta ad ottenere il pagamento della complessiva somma di € 52.686,56 per indebito utilizzo della carta di credito della società.

I convenuti, nel costituirsi, hanno preliminarmente eccepito l'improponibilità della domanda nei confronti del socio accomandatario a titolo personale e rilevato, nel merito, che la sussistenza del cccccccceva formulato domanda di risarcimento dei danni contrattuali subiti per l'illegittima condotta della banca che aveva illegittimamente rilasciato alla X tre carte di credito sul conto della società senza alcuna autorizzazione da parte della società medesima e aveva altresì disconosciuto la firma apposta alla delega bancaria dell'8.10.2004 che aveva consentito alla X di effettuare operazioni mobiliari.

La sentenza in oggetto, passata in giudicato, aveva accolto la domanda, stabilendo che la banca aveva illegittimamente emesso le tre carte di credito indicate dallo ccccc tanto da ritenerla tenuta a risarcire il danno provocato alla società dai predetti indebiti prelevamenti per il complessivo importo di € 57.630,00, accertando che la firma apposta alla procura dell'8.10.2004 non era riconducibile ccc

Tanto premesso, deve, in primo luogo, essere rigettata la domanda proposta nei confronti dello Sc. personalmente, tenuto conto che la spiegata impugnazione del bilancio vede quale soggetto passiva la sola società (rappresentata ccccc liquidatore). Passando all'esame del merito della controversia, il Tribunale osserva che, se anche la sentenza resa tra la società ed *omissis* non fa stato tra le odierne parti, posto che X non è stata parte di quel giudizio, comunque la domanda di quest'ultima è infondata.

Con riferimento al primo profilo, va richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte che, con la sentenza Sez. Un. Civili, 12 marzo 2008, n. 6523, ha efficacemente argomentato in ordine all'effetto riflesso del giudicato: "In linea teorica è ammessa, sia in dottrina, che in giurisprudenza, la possibilità che il giudicato - oltre agli effetti diretti, sanciti dall'art. 2909 c.c. - secondo cui "l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa", possa produrre anche - a determinate condizioni- effetti riflessi; si ritiene possibile, cioè, che alcuni effetti specifici si producano anche al di fuori dei limiti indicati dalla citata norma, in ipotesi, cioè, in cui il giudicato si sia formato tra soggetti in tutto o in parte diversi. Occorre, tuttavia, esattamente delimitare i presupposti e le condizioni perché detto effetto possa prodursi, dovendosi tener conto che l'efficacia di un giudicato nell'ambito di un diverso giudizio tra soggetti differenti (almeno in parte), potrebbe collidere con i principi costituzionali di rispetto del contraddittorio e, in genere, del diritto di difesa... L'efficacia riflessa del giudicato non si estende ai terzi che siano titolari, non già di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, ma di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico oggetto del giudicato stesso, non potendosi confondere i collegamenti che pur possono presentarsi tra i vari giudizi e tra gli accertamenti oggetto di essi, e il rapporto di pregiudizialità giuridica. È, infatti, soltanto il collegamento di pregiudizialità - dipendenza in senso giuridico che legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti eventualmente estranei al relativo giudizio; ma detta categoria giuridica è

riscontrabile, per opinione unanime anche della dottrina, solo allorché un rapporto giuridico (pregiudiziale o condizionante) rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico (condizionato, dipendente), sicché ogni qual volta non possa riscontrarsi una tale coincidenza (sia pure parziale), ma emergano solo nessi di fatto o logici tra i due rapporti dedotti in giudizio, non vi sono i presupposti perché si determini detta efficacia riflessa".

Se, quindi, la sentenza cccccc può estendere i suoi effetti nei confronti della X che non è stata parte del giudizio, mancando quel rapporto pregiudiziale sopra ricordato, è pur vero non vi è alcuna preclusione a che, nel bilancio di liquidazione della società, sia dato atto della sussistenza di un credito della società nei confronti della X, proprio in considerazione della predetta decisione da valutarsi quale "elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che ha formato oggetto dell'accertamento giudiziale".

Alla stregua della giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 19492 del 2007; Cass., 17 marzo 2005, n. 5763), infatti, "la sentenza passata in giudicato può avere la efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa".

Ed allora, nel caso di specie, tenuto conto del contenuto della predetta decisione che ha appurato la falsità della sottoscrizione apparentemente riconducibile allo *omissis* della delega bancaria dell'8.10.2004, l'illegittimo rilascio da parte della Banca alla X di tre carte di credito operanti sul conto della società senza alcuna autorizzazione da parte della società medesima e la sussistenza di indebiti prelievi per € 57.630,00, a fronte peraltro della mancata allegazione, da parte dell'odierna attrice di elementi tali da contraddire tale accertamento di fatto, deve ritenersi correttamente appostato nel bilancio di liquidazione l'importo di € 57.630,00 quale credito della società nei confronti di C.R. per indebiti prelevamenti.

La consulenza disposta d'ufficio, le cui conclusioni si condividono appieno in quanto sorrette dall'analisi della documentazione fiscale della società, ha poi appurato la correttezza e veridicità del bilancio finale di liquidazione predisposto in data 21.3.2013 relativamente alle altre voci contestate (le voci di costo contestate di € 2.161,26 per sopravvenienze passive e di € 30.435,56 per spese legali risultano infatti adeguatamente supportate da idonea documentazione giustificativa).

Va quindi rigettata la domanda dell'attrice.

Va altresì rigettata la domanda di risarcimento del danno formulata in via riconvenzionale dalla società, tenuto conto che non sono stati forniti elementi dai quali poter dedurre la sussistenza del danno lamentato ed individuato genericamente in "tutte le maggiori somme che la società convenuta sarà costretta a sostenere per la mancata approvazione del bilancio finale di liquidazione alla data 31.12.2012", senza altra specificazione.

Le spese seguono la sostanziale soccombenza dell'attrice e vengono liquidate in complessivi € 5.400,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge. Analoga sorte seguono le spese della consulenza d'ufficio

p.q.m.

Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, rigetta la domanda ccccs.a.s.; pone le spese di giudizio, liquidate in € 5.400,00, oltre iva. cpa e spese generali come per legge, a carico di Xccc; pone le spese di consulenza definitivamente a carico di X.